



Comune di Lazise

Provincia di Verona

PATTO DI INTEGRITÀ

Affidamento dal al

TRA

Comune di Lazise con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, P.IVA 00413860230, rappresentato dal Responsabile dell'Area, nella persona, come da decreto di nomina prot. n.del, nato a il, C.F.:

(stazione appaltante)

E

....., con sede legale in (___), Piazza/Via n. ___, C.F.: e P.I.:, in persona del legale rappresentante pro tempore, nato a (___), il, residente a (___), in Piazza/Via n. ___, C.F.:

(di seguito denominata appaltatore)

VISTO

- La L. 6 novembre 2012 n. 190, art. 1. c. 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 approvato con Delibera CIVIT nr. 72/2013 e successivo aggiornamento del 2015 approvato con det. 12 del 28/10/2015;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016 approvato con Delibera nr.831 del 03/08/2016 e successivo aggiornamento del 2017 approvato con Delibera 1208 del 22/11/2017;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019 approvato con Delibera nr.1064 del 13/11/2019;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019/2021 del Comune di Lazise approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2019;
- il D.P.R. 16 aprile 2013. n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"
- il Codice di Comportamento del Comune di Lazise approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 13.03.2014 e successive modificazioni ed integrazioni;



Comune di Lazise

Provincia di Verona

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di Integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip o Centrale Unica di Committenza). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
2. Il presente Patto regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti del Comune per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche illecite tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra il Comune di Lazise e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
4. L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, per l'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi, nonché per la stipulazione di contratti nei quali il Comune sia parte. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei disciplinari di gara, nelle lettere d'invito oltre che richiamata nei contratti sottoscritti tra le parti.
5. Il legale rappresentante dell'operatore economico sottoscrive il documento e dichiara di accettare il presente Patto di Integrità ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, come meglio di seguito specificato:
 - a) Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell' Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, e presentato dall'Impresa medesima deve essere allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.



Comune di Lazise

Provincia di Verona

- b) Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
- c) Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa e/o Imprese ausiliaria e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
- d) Nel case di subappalto – laddove consentito- il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi, l'operatore economico:
 - a) si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - b) obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - c) si impegna a segnalare al Comune di Lazise qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - d) si impegna a segnalare al Comune di Lazise qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - e) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per denunciare ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività in oggetto alla gara in causa;
 - f) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere



Comune di Lazise

Provincia di Verona

ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

g) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt.101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e ss. della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Comune di Lazise si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del Codice di comportamento per il personale ed i dirigenti/ Responsabili di P.O. del Comune di Lazise, approvato con D.G.C. 42 del 13/03/2014.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta le seguenti sanzioni per mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente patto:
 1. l'esclusione del concorrente dalla gara;
 2. l'escussione della cauzione di validità dell'offerta;
 3. la risoluzione del contratto;
 4. l'escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
 5. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni;
 6. la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione definitiva. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 7. la segnalazione da parte del Comune di Lazise all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) dell'operatore economico che abbia violato gli impegni del presente Patto di Integrità.



Comune di Lazise

Provincia di Verona

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni dispiegano si applicano dall'inizio della procedura volta all' affidamento, al provvedimento di aggiudicazione definitiva a conclusione di ogni specifica procedura di affidamento e sino alla completa esecuzione del contratto.
2. Il presente Patto deve essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante e sostanziale.
3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Lazise (VR), _____

Per il Comune di Lazise

Il Responsabile dell'Area.....

Per accettazione

Il legale rappresentante pro tempore
